

Prot.N.

Fagnano Olona, 7 ottobre 2008

AI DOCENTI
ISTITUTO COMPRENSIVO

Ogg.: decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137

Il decreto in oggetto ha introdotto nella normativa scolastica alcune significative modifiche che sono operative già nell'anno scolastico 2008/09:

- L'articolo 1 riguarda l'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione". Nel contenuto del decreto sono evidenziati sia l'avvio di corsi di aggiornamento sull'argomento per gli insegnanti delle aree storico-geografica e storico-sociale, sia il riferimento ad una sperimentazione nazionale, ai sensi dell'art. 11 DPR 275/99, che sembra lasciare una certa libertà alle singole scuole. Le altre "educazioni" previste dalla normativa vigente continueranno ad essere gestite in modo trasversale dal Consiglio di classe.
- L'articolo 2 riguarda la valutazione del comportamento degli studenti: nella scuola secondaria di primo e secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale, viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività e agli interventi educativi, realizzati dalle Istituzioni Scolastiche anche fuori dalla propria sede (visite guidate, palestra).

Si precisa che a decorrere dall'anno scolastico 2008/09 la valutazione del comportamento è espressa in decimi.

La valutazione del comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo.

- L'articolo 3 riguarda la valutazione del rendimento scolastico degli studenti: dall'anno scolastico 2008/09 la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti e la certificazione delle competenze da essi acquisita è espressa in decimi.

Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'Esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.

- L'introduzione del voto non elimina gli OSA che devono essere pertanto riportati sul registro. In merito alle modalità di utilizzo del voto in decimi, si precisa quanto segue:
 - saranno utilizzati voti dal 4 al 10, limitando l'uso del 3 ai soli casi in cui l'alunno consegna la prova scritta in bianco o nell'orale oltre a non rispondere a nessuna domanda, mostra un atteggiamento di completo disinteresse e di ostentata arroganza. Si eviteranno comunque i voti 1 e 2.
 - N.c. va usato quando non vi siano elementi per formulare una valutazione.

- Di norma ci si limiterà ad utilizzare soltanto voti interi; sarà comunque possibile, in casi di assoluta incertezza, ricorrere al mezzo voto, mentre non è consentito esprimere altri voti più o meno sfumati e bizantini.

- Considerato che la nuova normativa va in direzione di una semplificazione ed anche per chiarezza nei confronti dei genitori, per ogni prova, sia scritta che orale, si esprima un solo voto complessivo, precisando comunque quali OSA sono stati verificati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Raffaele PIANTIERI)